



L'Assessore
Alle Risorse Umane, al Lavoro, al Demanio e Patrimonio

Integrazione Accordo Quadro per gli Ammortizzatori Sociali in Deroga
(destinazione risorse ex art. 44 – comma 6- bis – D.Lgs. 148/2015, così come integrato e
modificato dall'art. 2 -lett. f) del D.Lgs 185 del 24/09/16 (G.U. n. 235 del 07/10/16).)

In data 11/11/2016 presso la sede dell'Assessorato al Lavoro della Giunta Regionale della Campania in Napoli CDN isola A6

si sono incontrati :

L'Assessore alle Risorse Umane, al Lavoro, al Demanio e Patrimonio

dr.ssa Sonia Palmeri, assistita :

- dal Direttore Generale della Direz. Gen. per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili dr.ssa Maria Antonietta D'Urso

i rappresentanti delle parti sociali
i rappresentanti dell'INPS Regionale
i rappresentanti di Italia Lavoro

di cui all'allegato elenco

PREMESSE:

- VISTO il D.I n. 83473 del 1 agosto 2014, la circolare interpretativa n. 19 dell' 11 settembre 2014 e la nota n. 40 del 24 novembre 2014 nonché i successivi chiarimenti e le ulteriori integrazioni del Ministero del Lavoro e P.S.;
- VISTO l'art. 44 – comma 6 del Dl Lgs. 148/15 che prevede – per l'anno 2015 – che le Regioni e P.A. possano disporre la concessione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.I.83473/2014, in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione o P.A., nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'art. 1 – comma 253 – della L.228/12 e succ. mod.;
- VISTO l'art. 2 -lett. f) del D.Lgs 185 del 24/09/16 (G.U. n. 235 del 07/10/16), in vigore dall'8/10/2016, che integra e modifica detto art. 44 – comma 6- inserendo il comma 6-bis che prevede: “Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **possono disporre nell'anno 2016** l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite **in misura non superiore al 50 per cento** anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi

dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. Il presente comma è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome.”;

•VISTI i DD.II. n. 26591 del 24/12/15 e n. 261 del 07/01/16 del Ministro del Lavoro e P.S. di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, secondo i quali, per le finalità di cui al citato art. 44 – comma 6 – del D.Lgs 148/15 - esclusivamente per le competenze relative all'anno 2015 – nell'ambito delle risorse attribuite alla regione Campania, la stessa ha potuto disporre l'utilizzo, nella misura non superiore al 5%, per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I.83473/14, impiegando risorse pari rispettivamente ad euro 1.557.301,00 ed euro 900.000,00, per un totale di 2.457.301,00 euro;

•CONSIDERATO che, in riferimento all'accordo sottoscritto con le parti sociali, presso questo Assessorato in data 18/04/16 dette risorse, con l'integrazione di risorse regionali, sono state destinate al bacino di circa 1.236 lavoratori già fruitori della indennità di mobilità in deroga fino al 31/08/15, concedendo l'ulteriore periodo di 4 mesi, dall'1/09/15 al 31/12/15, regolarmente autorizzato dalla Regione Campania con i provvedimenti di concessione;

VISTO l'art. 1 – comma 304 della Legge del 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ha confermato la possibilità di utilizzo di quanto disposto dall'art. 44 – comma 6- del citato D.Lgs 148/15 anche per l'anno 2016, non oltre la data del 31/12/2016;

VISTI i DD.II. n.1600024 del 23/03/16 e n.1600075 del 09/09/16 con i quali sono stati assegnati alla Regione Campania rispettivamente 12.458.405 ML. di euro, e 30.000,00 ml di euro per la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni e mobilità in deroga nell'anno 2016, per un totale di 42.458.405 ml di euro (40.335.485 decurtati del 5%);

CONSIDERATO che a tutt'oggi è stata stimata una spesa complessiva di 15.306.956 euro per la concessione della CIG in deroga e della indennità di mobilità, in riferimento alle intese sottoscritte in data 18/04/16 (di cui 2.523.155 euro stimate per la concessione della CIGD, entro il 31/12/16, di richieste al momento in istruttoria);

CONSIDERATO che per la concessione del 5% per l'anno 2016, (pari rispettivamente ad euro 622.920 e 1.500.000, per un totale di 2.122.920) risultano a tutt'oggi utilizzati 24.107,56 euro, per i 4 lavoratori pensionabili nel 2016, che hanno presentato formale richiesta);

PRESO ATTO che risultano disponibili, per l'anno 2016, ancora risorse pari a **25.028.529 euro, il cui 50% è pari ad euro 12.514.264,5;**

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dal citato art. 2 -lett. f) del D.Lgs 185 del 24/09/16 le nuove disposizioni sono efficaci anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome.”;

VISTA

la circolare n. 34 del 04/11/16 del MLPS- Direz.Gen. Ammortizzatori sociali e I.O. ;

CONSIDERATO

- che in riferimento alle risorse risultanti ancora disponibili, relative alle assegnazioni avvenute nell'anno 2015 nonché dalla scheda di monitoraggio elaborata dall'INPS, risulta un **residuo di 31.892.564 euro, il cui 50%, pari a 15.946.282 euro**(utilizzabili solo e soltanto per l'anno 2015) si ritiene, al fine di venire incontro ai gravi disagi, così come espressi dalle parti sociali, di destinare parte delle risorse alle aziende per le quali risulta documentalmente un utilizzo della CIGD, nel 2015, per un periodo eccedente i 5 mesi previsti dal D.I.83473/14 - secondo le intese sottoscritte dalle parti nell'Accordo-quadro e relative Linee Guida della Regione Campania, approvate in data 27/01/15 – il cui utilizzo era ed è risultato tecnicamente non conforme alle direttive nazionali vigenti;

- che detta concessione può avvenire, previa rinuncia al contenzioso legale già attivato da alcune imprese che avevano attivato la CIGD sulla scorta di tali linee guida e previa presentazione di apposita documentazione attestante l'esatto e dettagliato ricorso alla CIGD per il periodo non autorizzato dalla Regione o di formale dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi degli artt. 46-47 e 76 del DPR 445/2000;
- che in considerazione di quanto disposto dalla predetta circ. del MLPS n. 34 del 04/11/16 il provvedimento di concessione relativo all'anno 2015, ai fini di una corretta quantificazione delle risorse assegnate e ancora disponibili, dovrà essere adottato entro e non oltre il 30/11/16 e pertanto le imprese dovranno presentare apposita richiesta, sul portale destinato, entro e non oltre il 21/11/16;
- che, inoltre, nel corso degli ultimi mesi risultano emerse, nel territorio campano, alcune situazioni particolarmente critiche relative a realtà produttive storicamente presenti del territorio che, o per la definitiva cessazione degli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria, o per effetto di provvedimenti "preventivi" assunti dall'A.G., hanno fatto registrare ricadute produttive ed occupazionali che risultano gestibili esclusivamente mediante il ricorso ai trattamenti in deroga;
- che in riferimento alle risorse necessarie per la autorizzazione dei citati trattamenti di CIGD ed al residuo risultante da una stima preventiva è possibile riconoscere il trattamento di mobilità in deroga in favore dei lavoratori per i quali nell'anno 2015 non risulta raggiunto il limite massimo dei 3 anni e 4 mesi, disposto dal D.I. 83473/14, dalla data di scadenza del trattamento e fino al raggiungimento di detto limite, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie;
- che nella prospettiva della possibile salvaguardia della occupazione, così come risultante dai programmi predisposti e presentati anche nell'ambito di numerosi confronti in sede Ministeriale, presso il MISE, ed in considerazione delle recenti disposizioni di cui al citato D.Lgs.185/16, risulta possibile, per consentire la conservazione di attività e di professionalità particolarmente rilevanti e significative nel territorio interessato, l'utilizzo delle misure previste (CIG in deroga), anche per la gestione delle particolari citate situazioni, oltre alla possibilità di concessione di un ulteriore periodo di CIGD, entro e non oltre il 31/12/16, per le imprese che hanno già fruito dei 3 mesi previsti per l'anno 2016;
- che in riferimento a quanto disposto dal sopra citato art. 2 -lett. f) del D.Lgs 185 del 24/09/16, si ritiene di optare, in alternativa, per la facoltà di destinare le risorse disponibili ad azioni di **politica attiva del lavoro** e prevedere, oltre alle azioni già indicate nella Delibera regionale n. 420/16, la presentazione di manifestazioni di interesse da parte delle Amministrazioni Pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2001 finalizzate, mediante apposite convenzioni, all'utilizzazione - che non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro - nell'ambito del Comune ove siano residenti, dei soggetti attualmente ancora disoccupati - già fruitori della indennità di mobilità ordinaria e/o in deroga che risulta terminata negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 o in scadenza entro la fine dell'anno, per l'utilizzo in attività ai fini di pubblica utilità, a beneficio della comunità territoriale di appartenenza.

PRESO ATTO

che i percorsi sopra individuati ed illustrati sono stati condivisi e vengono integrati secondo le proposte formulate dalle parti sociali presenti all'incontro del 10/11/16, ed a seguito degli incontri susseguiti negli ultimi mesi sul tema generale dello sviluppo e dell'occupazione,

Le Parti convengono:

Relativamente alla concessione della **cassa integrazione in deroga (50%)**:

- al fine di salvaguardare il sostegno al reddito e la connessa contribuzione dei lavoratori delle imprese che, in applicazione delle intese sottoscritte nell'anno 2015 per la gestione degli ammortizzatori in deroga (Accordo-quadro e Linee Guida del 27/01/15), hanno presentato istanze risultate parzialmente inevase in quanto tecnicamente non conformi con le direttive nazionali vigenti, che prevedevano e prevedono la concessione della CIGD per un periodo

massimo di 5 mesi, determinando un grave danno sia ai lavoratori che alle imprese, è possibile concedere il trattamento di CIG in deroga, per le ore di sospensione effettuate e non autorizzate, entro il limite massimo indicato nel verbale di accordo istituzionale sottoscritto dall'azienda con le parti sociali, e come risultanti da apposita documentazione, previa rinuncia al contenzioso legale eventualmente già attivato e presentazione di formale richiesta all'indirizzo aass.regione.campania.it

- alle imprese che hanno già utilizzato il periodo massimo previsto di 3 mesi nell'anno 2016, un ulteriore periodo di CIGD, decorrente dalla data di sottoscrizione del presente accordo ed entro e non oltre il 31/12/16, qualora dichiarino la impossibilità del ricorso ai Fondi di Integrazione Salariale;
- alle imprese che non hanno utilizzato la CIGD fino alla data del presente accordo e che presentano una richiesta con inizio delle sospensioni nel c.a. 2016 e per un periodo massimo di 4 mesi (scadente, quindi, nel 2017), è possibile concedere, il trattamento fino al 31/12/16, utilizzando la quota ordinaria di risorse disponibili e per il periodo ricadente nel 2017 le risorse disponibili nella quota del 50%, previa decretazione da adottarsi entro il 31/12/16 e sempre qualora l'azienda dichiari la impossibilità del ricorso ai Fondi di Integrazione Salariale. Le istanze devono essere presentate entro le ore 24:00 del giorno 16 Dicembre 2016;
- estendere la possibilità di concessione della CIGD per ulteriori causali, oltre quelle indicate alla pag. 2 delle Linee Guida del 18/04/16, in riferimento a specifiche e particolari emergenze, di recente emerse nel territorio, relative a realtà produttive storicamente presenti nella Regione, di particolare rilevanza strategica ed occupazionale, quali:
 - aziende sottoposte a procedure concorsuali, caratterizzate da una rilevanza socio-occupazionale del sito, nello specifico territorio interessato, per le quali, pur in assenza della continuazione dell'esercizio di impresa, sussistano concrete e documentate iniziative di possibile salvaguardia della occupazione da realizzarsi nel periodo previsto di concessione, con decorrenza dalla scadenza del trattamento già fruito secondo la normativa ordinaria e nel limite massimo del 31. 12.2017, come indicato nella citata circ. n. 34/16;
 - aziende sottoposte a provvedimenti "preventivi" adottati dall'A.G., che, all'atto della richiesta, non risultano definitivi circa la sussistenza di comportamenti illegittimi del datore di lavoro, i cui effetti sulla attività produttiva determinano negative ricadute occupazionali e per le quali vengano presentati programmi contenenti concrete prospettive di conservazione delle attività e della occupazione, con una concessione per un periodo di 6 mesi;

RISORSE DESTINATE ALLA MOBILITA' IN DEROGA ANNO 2015 (50%)

- è possibile riconoscere - compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie - il trattamento di mobilità in deroga in favore dei lavoratori per i quali nell'anno 2015 non risulta individualmente raggiunto il limite massimo dei 3 anni e 4 mesi, disposto dal D.I. 83473/14, dalla data di scadenza del trattamento e fino al raggiungimento di detto limite, e comunque non oltre il 31/12/15;

RISORSE DESTINATE ALLA MOBILITA' IN DEROGA ANNO 2016 (50%)

- In considerazione delle particolari situazioni di difficoltà evidenziate dalle OO.SS. per i percettori della mobilità in deroga, scaduta il 30/06/16 e che risultano avere un'età anagrafica di 60 anni, compiuti alla data del presente accordo, o superiore alla stessa, ed allo scopo di integrare le contribuzioni individuali, finalizzate al pensionamento, anche in previsione delle nuove disposizioni normative in corso di approvazione, è possibile concedere la proroga della indennità di mobilità in deroga per ulteriori 6 mesi dall'1/07/16 e non oltre il 31/12/16 (al momento stimati in circa 61 unità);
- L'iniziativa di politica attiva, adottata quale facoltà alternativa, per l'utilizzo delle risorse, come previsto dal D.Lgs. 185/16, intende finanziare, in aggiunta alle azioni già disposte con la Delibera Regionale 420/16, progetti territoriali di servizi di pubblica utilità - che non

prevedono l'instaurazione di un rapporto di lavoro - destinati a soggetti risultanti ancora disoccupati, non più percettori di ammortizzatori sociali previsti da legislazione ordinaria o in deroga, in particolare quelli per i quali l'indennità di mobilità ordinaria è scaduta negli **anni 2013 e 2014** e che non hanno fruito, per gli effetti delle disposizioni previste, di alcun trattamento di mobilità in deroga, nonché i soggetti ancora disoccupati con indennità di mobilità scaduta negli **anni 2015 e 2016** o in scadenza entro la fine del c.a. e che non risultino già destinatari di altre azioni di politica attiva avviate. Detti soggetti devono essere iscritti ai competenti Centri per l'Impiego e residenti o domiciliati in Regione Campania.

Obiettivo dell'intervento è quello di tenere in debita considerazione tutti coloro che risultano avere difficoltà di reinserimento occupazionale, in particolar modo coloro che hanno oltre sessanta anni, attraverso l'attuazione di iniziative finalizzate all'utilizzo temporaneo e straordinario in attività di pubblica utilità, assicurando nel contempo un sostegno al reddito per i soggetti interessati e riducendo i tempi di inattività durante la permanenza dello stato di disoccupazione.

I progetti possono essere presentati dalle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 – comma 2 – del D.Lgs. 165/2001, oppure da enti pubblici economici, aventi sedi o uffici periferici operanti nei comuni della Regione Campania, che aderiranno alla manifestazione di interesse, entro il 28/02/2017.

I progetti potranno avere una durata di 6 mesi, con un impegno massimo di circa 80 ore mensili e potranno essere approvati fino a concorrenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

I lavoratori interessati, in possesso dei citati requisiti, dovranno presentare – entro il 28/02/2017 - specifica istanza, nella quale venga manifestata espressamente la disponibilità, al predetto utilizzo al competente Centro per l'Impiego, unitamente alla disponibilità a partecipare alle iniziative di reinserimento lavorativo attivate dalla Regione Campania con servizi e misure specifiche.

Al soggetto utilizzato sarà corrisposta una indennità mensile pari ad euro 580,14, previo accertamento della partecipazione effettiva al progetto.

Le modalità di attuazione dei progetti saranno dettagliatamente illustrate nel bando di manifestazione di interesse, in corso di emanazione.

Secondo quanto disposto dalla citata circ. n. 34 del 04/11/16, la finalizzazione delle risorse ad azioni di politica attiva del lavoro, potrà avvenire previa comunicazione al Ministero e con indicazione dell'ammontare e dette azioni dovranno avere inizio comunque entro il 2016.

Tutti i sopra indicati trattamenti potranno essere approvati ed autorizzati fino a concorrenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Le parti si incontreranno entro il prossimo 20/12, previa convocazione da parte dell'Ufficio competente, per una complessiva verifica dell'andamento di tutte le azioni attivate.

Le parti sociali presenti, cogliendo lo spirito costruttivo e di grande responsabilità dell'attuale governo regionale, esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto, auspicando che il positivo confronto caratterizzi costantemente le relazioni in essere, in rapporto a tutte le vertenze aperte oggi in Campania e assumendo, quindi, la piena consapevolezza che questo è il modello di riferimento giusto.

sp

LETTO, FIRMATO, SOTTOSCRITTO.

ASSESSORE LAVORO

David Polizzi

per UIL Regione Campania
CISL REGIONALE

CONFPROFESSIONI

Antonio Gennaro

CONFINDUSTRIA CAMPANIA Gen. Mancusi

CONFAGRICOLTURA CAMPANIA Tot. S. S. S.

Stefano Spina CONFAPP

CGIA Regionale Andrea Fucenobolo

Ordine Consulenti Lavoro Napoli

Alcides Jasso AICASS IMPRESSE ITALIA

Giuseppe G. G. CIFA ITALIA

Unione dei... WCL